

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2624-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: ARMATO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISENTINI)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

Presentato il 6 marzo 1985

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento definitivo di tutte le obbligazioni reciproche derivanti dall'articolo 4 del trattato di Osimo del 10 novembre 1975, firmato a Roma il 18 febbraio 1983 con scambio di note

Presentata alla Presidenza il 4 marzo 1987

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'accordo in esame è stato stipulato in esecuzione dell'articolo 4 del trattato di Osimo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia. (Con tale articolo le parti si impegnavano a regolare le questioni relative ai beni italiani siti nella *ex* zona B del territorio libero di Trieste). Esso si compone di due punti:

a) determinazione dell'ammontare di una somma da versarsi dal governo jugoslavo a titolo di indennizzo « globale forfettario... equo ed accettabile dalle due parti » per i beni delle persone fisiche e giuridiche italiane siti nella *ex* zona B del territorio libero di Trieste ed oggetto di misure di nazionalizzazione od esproprio o di altri provvedimenti restrittivi da parte delle autorità jugoslave;

b) individuazione di un « certo numero di casi » di beni immobili siti nella stessa zona B di cui il governo jugoslavo, su richiesta degli interessati ed a certe condizioni, avrebbe potuto rilasciare la libera disponibilità agli aventi diritto.

Le trattative per giungere al presente accordo non sono state semplici. In primo luogo sia in materia di indennizzo, sia in tema di libera disponibilità, l'Italia non aveva contropartite da offrire nell'ambito dello specifico negoziato. A ciò si deve

aggiungere la non facile interpretazione dell'articolo 4 del Trattato di Osimo e la difficoltà, da parte italiana, di individuare gli aventi diritto ai sensi del presente accordo.

Questo rappresenta un compromesso, ma nel complesso rispondente agli obiettivi propostisi. A ciò si deve aggiungere che la Jugoslavia si è impegnata ad adoperarsi affinché le « risorse finanziarie rese disponibili dalle agevolazioni di pagamento previste dall'accordo (del 13 febbraio 1983) vengano contemporaneamente utilizzate per portare al livello di vie di traffico internazionale le strade in territorio jugoslavo indicate all'articolo 5 dall'accordo per la promozione della cooperazione economica ugualmente firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 ».

Si tratta della realizzazione di due opere viarie, cioè i raccordi autostradali Prevallo-Sant'Andrea (Gorizia) e Prevallo-Ferneti (Trieste) che sono considerati importanti per lo sviluppo economico e per una sempre maggiore cooperazione della Repubblica slovena e della regione Friuli-Venezia Giulia.

La Commissione affari esteri ha attentamente valutato l'accordo ed ha ritenuto di proporre all'Assemblea l'approvazione del relativo disegno di legge.

ARMATO, *Relatore.*

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO — PARTECIPAZIONI STATALI)

PARERE FAVOREVOLE con la seguente osservazione:

« Premesso che il Parlamento ha già provveduto nella primavera ad approvare una legge per l'indennizzo dei beni con un onere per lo Stato di 300 miliardi e che da parte jugoslava verranno versati 110 milioni di dollari in tredici rate annuali a partire dal 1990 e che tale facilitazione di pagamento è stata concordata a fronte dell'impegno di parte iugoslava di realizzare contemporaneamente i raccordi tra Pravallo e Ferneti rispettivamente e Gorizia, si invita la Commissione a seguire con grande attenzione la concreta realizzazione di tale intesa ».

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento definitivo di tutte le obbligazioni reciproche derivanti dall'articolo 4 del trattato di Osimo del 10 novembre 1975, con scambio di note, firmato a Roma il 18 febbraio 1983.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'accordo stesso.

ART. 3.

1. Le somme da corrispondersi dal governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia in applicazione dell'articolo 3 dell'accordo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.